



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
Codice Catastale G167

I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE – ANNO 2019
ACCONTO IMU e TASI – DA VERSARE ENTRO IL 17 GIUGNO

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

Con delibera di C.C. n. 10 in data 18/03/2019 sono state determinate le seguenti aliquote, senza variazioni rispetto al 2018:

ALIQUOTE ANNO 2019:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Aliquota ordinaria | 7,6 per mille |
| - Aliquota abitazioni principali | 4,0 per mille (solo immobili cat. A/1, A/8 e A/9) |

L'IMU non è dovuta per i seguenti immobili:

- **Abitazione principale e relative pertinenze** (Cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, n. 133;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali.
- **I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;**

Se l'importo annuo complessivo risulta inferiore a 12 euro annui, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.

L'IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento va effettuato tramite Modello F24, con i codici tributo sotto riportati, indicando quale codice Comune il codice catastale: **G167**

T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili)

A decorrere dal 2016 sono esenti dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La Tasi è a carico di chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli e degli immobili destinati ad abitazione principale.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta interamente dal locatario.

Con delibera di C.C. n. 9 in data 18/03/2019 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni, senza variazioni rispetto al 2018:

ALIQUOTE ANNO 2019:

- a) **1,2 per mille** per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 ed A/9 destinate ad abitazione principale, dal possessore, e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- b) **0,0 per mille** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) **0,0 per mille** per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate;
- d) **0,0 per mille** per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) **0,0 per mille** per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) **0,0 per mille** per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- g) **0,0 per mille** per le unità immobiliari destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- h) **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i) **2,2 per mille** per altri fabbricati ed aree edificabili;

Quota del tributo a carico dell'occupante: **10%**, con esclusione immobili destinati ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

DETRAZIONI:

per il punto a), per le sole unità immobiliari di categoria A/1, A/8 ed A/9:

- a) **€ 20,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché iscritto nello stesso nucleo familiare del possessore dell'immobile;
 - b) **€ 40,00** per ciascun componente, iscritto nello stesso nucleo familiare del possessore dell'immobile, che risulti invalido al 100%.
- Le detrazioni di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili.

Immobili soggetti ad IMU e TASI e relativi codici tributo:

Tipologia immobili	Categorie catastali	Moltiplicatore su rendita rivalutata del 5%	Codice tributo	Codice tributo
			IMU	TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze (massimo una pertinenza per ciascuna cat. C/6, C/2 e C/7)	Gruppo catastale A e categorie C/6, C/2, C/7, con esclusione della cat. A/10	160	Esente <small>(ad eccez. A/1, A/8, A/9)</small>	Esente <small>(ad eccez. A/1, A/8, A/9)</small>
Abitazioni diverse dalle abitazioni principali, garage, tettoie e locali di deposito loro pertinenze (es. abitazioni a disposizione, abitazioni locare, abitazioni in comodato gratuito a parenti)	Gruppo catastale A e categorie C/6, C/2, C/7, con esclusione della cat. A/10	160	3918	3961
Garage, tettoie e locali di deposito non pertinenza di abitazione principale	Categorie C/6, C/2, C/7	160	3918	3961
Laboratori artigiani, ecc. Collegi, ospizi, scuole, uffici pubblici, ecc.	C/3, C/4 e C/5 Gruppo catastale B	140	3918	3961
Uffici e studi privati	A/10	80	3918	3961
Negozi, bar, ristoranti, pizzerie	C/1	55	3918	3961
Istituti di credito	D/5	80	3925 (Stato)	3961
Capannoni, industriali, fabbriche, alberghi (ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale)	Gruppo catastale D ad eccezione della cat. D5	65	3925 (Stato)	3961

Tipologia immobili	Valore	Codice tributo	Codice tributo
		IMU	TASI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Si applica il moltiplicatore in base alla categoria catastale di appartenenza	Esente	3959
Terreni agricoli <small>(ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)</small>	Moltiplicatore su reddito dominicale rivalutato del 25%: 135	3914	Esente
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola		Esente	Esente
Aree fabbricabili	Valore determinato con delibera comunale	3916	3960

RIDUZIONI

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (D.Lgs. 42/2004) e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50 per cento sia per l'IMU che per la TASI. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva; il regolamento IMU disciplina le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Per le locazioni a canone concordato ex legge 431/98 la base imponibile è ridotta del 25%;

ABITAZIONI PRINCIPALI

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. Tali immobili devono essere destinati in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione principale.

E' considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, sempre a condizione che non risulti locata.

COMODATO AI FAMILIARI

La base imponibile dell'IMU e della Tasi è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- a) Il contratto sia registrato;
- b) Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il possesso di un solo immobile deve intendersi riferito ad immobile ad uso abitativo, pertanto il possesso di altro immobile (terreno, negozio, ufficio, ecc.) non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

Sul sito del Comune di Ospedaletto Euganeo www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it è possibile prendere visione di tutta la documentazione relativa all'I.M.U. e alla TASI ed effettuare il calcolo on-line dell'imposta con la stampa del Mod. F24.